



*Agencia Regionale per la Protezione dell' Ambiente
del Friuli-Venezia Giulia*

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 04 SEDUTA DELIBERATIVA DEL 18 gennaio 2010

OGGETTO:

Affidamento dell'incarico di Medico Competente ed Autorizzato ai fini della sicurezza e della salute del personale dell'ARPA ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e D.Lgs. 230/1995. Aggiudicazione ed approvazione dello schema di contratto

IL DIRETTORE GENERALE (dott. Lionello Barbina)

nominato con decreto del Presidente della Regione n. 0259/Pres. del 28 settembre 2009

preso atto dei seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione:

RESP. DEL PROCEDIMENTO	RESP. DELLA STRUTTURA	RESP. BILANCIO E CONTABILITÀ
Data	Data 15.01.2010	Data 15/1/2010
Firma	Firma <i>[Firma]</i>	Firma <i>[Firma]</i>

CON LA PARTECIPAZIONE

del Direttore Amministrativo, dott. Franco Sinigoj, nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 28.09.2009,

e il Direttore Tecnico-Scientifico, dott. Giorgio Mattassi, nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 3 del 02.10.2009;

per l'espressione dei pareri di competenza

VISTI:

- la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 15 dicembre 1998, n. 16, recante l'istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA);
- la deliberazione n. 113 dd. 31.12.2009 di adozione del programma annuale 2010 e triennale 2010-2012 e la deliberazione n. 114 del 31 dicembre 2009 di adozione del bilancio preventivo annuale 2010 e triennale 2010-2012;
- la delibera di Giunta Regionale n. 567 del 12 marzo 2009, avente ad oggetto "L.R. 6/1998 – Approvazione del Regolamento di Organizzazione dell'ARPA adottato con deliberazione commissariale n. 19 del 19 febbraio 2009”;

PREMESSO che ai sensi del D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, e in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i. e del D.Lgs. 230/1995 e s.m.i., l'ARPA deve procedere alla nomina del medico competente ed autorizzato al fine di garantire la sorveglianza sanitaria del personale dell'Agenzia;

CONSIDERATO che, non essendo presente nell'organico dell'Agenzia personale avente una specifica ed adeguata competenza nella materia di cui al D.Lgs. 81/2008, con propria deliberazione n. 92 del 3 dicembre 2009, si è avviata una ricerca di mercato mediante avviso pubblico per la selezione di un professionista cui conferire l'incarico in argomento;

ATTESO che è pervenuta un'unica offerta presentata dal dott. Pio De Angelis residente in via [redacted] e, la Commissione individuata nel bando, espletate le necessarie verifiche, ha aggiudicato provvisoriamente il servizio al predetto professionista come si evince da verbale dd. 13/01/2010 allegato A) alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante;

RITENUTO di procedere all'aggiudicazione definitiva del servizio di sorveglianza medico sanitaria con affidamento dell'incarico di medico competente ed autorizzato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e D.Lgs. 230/1995 e s.m.i. per il personale dell'ARPA al dott. Pio De Angelis, nei termini di cui all'offerta presentata e riportata nel predetto verbale, per la durata di anni 5 dalla data di sottoscrizione;

RITENUTO altresì di approvare lo schema di contratto per l'affidamento dell'incarico in argomento come da allegato B) alla presente deliberazione;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Tecnico-scientifico e del Direttore Amministrativo;

DELIBERA


- 1) di aggiudicare il servizio di sorveglianza medico sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e del D.Lgs. 230/1995 e s.m.i. per il personale dell'ARPA, con l'affidamento dell'incarico di medico competente ed autorizzato al dott. Pio De Angelis di [redacted], in base all'offerta presentata e riportata nell'allegato verbale dd. 13.01.2010, quale parte integrante della deliberazione (Allegato A), per la durata di anni 5 dalla data di sottoscrizione;

F.S. 


- 2) di approvare lo schema di contratto per l'affidamento in argomento, come da Allegato B) alla presente deliberazione;
- 3) di dare atto che la spesa farà carico al bilancio di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Franco Sinigoj)



IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO
(dott. Giorgio Mattassi)



IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Lionello Barlina)





*Agensia Regionale per la Protezione dell' Ambiente
del Friuli Venezia Giulia*

ALL. A)

**AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DI N. 1 INCARICO DI
MEDICO COMPETENTE ED AUTORIZZATO AI FINI DELLA SICUREZZA
E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI AI SENSI DEL D.lgs.
N. 81/2008 E DEL D.lgs. 230/1995**

Deliberazione del Direttore Generale n. 92 del 3 dicembre 2009

VERBALE

In data 13 gennaio 2010, alle ore 15,35, si è riunita la Commissione incaricata di svolgere la procedura comparativa delle domande pervenute per l'affidamento dell'incarico di medico competente ed autorizzato ai fini della sicurezza dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e D-Lgs. 230/95, della durata di anni 5, eventualmente rinnovabile, con decorrenza dalla data della stipula.

La Commissione prende atto che alla scadenza fissata dall'avviso pubblico in argomento è pervenuta un'unica offerta.

La Commissione apre il plico che contiene la busta n. 1 "Documentazione Amministrativa" e la busta n. 2 "Offerta Economica".

Il Nominativo del professionista che ha presentato offerta entro il termine indicato nel citato avviso pubblico è il dott. Pio De Angelis, via [REDACTED].

VALUTAZIONE:

La Commissione, dopo aver esaminato il curriculum vitae contenuto nella Documentazione Amministrativa, esprime la seguente valutazione:

il curriculum-vitae, nonché la documentazione amministrativa presentata, risultano conformi a quanto previsto dall'avviso pubblico.

La commissione procede all'apertura dell'Offerta economica presentata dal professionista, e, confrontandola con le offerte presentate nella precedente selezione per l'affidamento dell'incarico di medico competente dell'ARPA (All. 1 al presente verbale), valutata la stessa congrua rispetto ai prezzi praticati fino al 31/12/2009.

Alla luce delle risultanze sopra riportate, la Commissione indica, in via provvisoria, quale professionista aggiudicatario dell'incarico di medico competente ed autorizzato ai sensi del D.Lgs. 81/08 e D. Lgs. 230/95 ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori dell'ARPA, per un periodo di anni 5 dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, il dott. Pio De Angelis residente in via [REDACTED].

L'aggiudicazione provvisoria riguarda i seguenti importi, come da offerta presentata:

- | | |
|--|---------------------|
| - Visita medica preventiva e/o periodica | € 27,00.- a persona |
| - Visita oculistica | € 38,00.- a persona |

F.S. 1



*Agenzia Regionale per la Protezione dell' Ambiente
del Friuli Venezia Giulia*

- Sopralluoghi e riunioni € 90,00.- all'ora
- Esame spirometrico € 16,00.- a persona
- Esame di laboratorio (esami di screening standard) € 39,00.- a persona

Il Direttore Amministrativo
dott. Franco Sinigoj

Il Dirigente della Affari Generali
e Legali

dott.ssa Anna Toro

Il Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione
dott. Franco Spazzapan

ALL. A)

**PROSPETTO DEI PREVENTIVI PERVENUTI PER L'AFFIDAMENTO
DELL'INCARICO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA MEDICO
SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08**

	A.S.S. 6	PONTIERI	TROJAN
visita medica preventiva	€ 30,00	€ 26,00	€ 35,00
visita medica periodica	€ 20,00	€ 26,00	€ 30,00
esame spirometrico	€ 20,00	€ 16,00	€ 18,00
esame audiometrico	manca (1)	€ 16,00	€ 20,00
esame ergoftalmologico	€ 60,00	€ 35,00	€ 30,00
sopralluoghi e riunioni (costo orario)	€ 60,00	€ 88,00	€ 80,00
Rimborso spese fuori sede per accesso	€ 60,00	€ -	€ 25,00
	€ 250,00	€ 207,00	€ 238,00
esami ematochimici (*)		€ 38,00	

(1) a. manca la quotazione dell'esame audiometrico

(*) a carico del datore di lavoro quindi influente.

FS.

Offerte medico competente

Art. 3)

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SORVEGLIANZA MEDICA PER LAVORATORI DIPENDENTI
SOTTOPOSTI A RISCHI DI CUI AL D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI E D.LGS. 230/95 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

Con la presente scrittura privata

TRA

- L’ARPA- Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia con sede in Palmanova, via Cairoli n. 14, P.IVA 02096520305, qui rappresentata dal Direttore Generale, dott. Lionello Barbina, nato a Mortegliano il 5 novembre 1958, giusto decreto del Presidente della Regione n. 0259/PRES del 28 settembre 2009

E

il dott. Pio De Angelis, laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Medicina del Lavoro, nonché iscritto nell’elenco dei medici autorizzati ai sensi dell’art. 88 del D.Lgs. 230/95 con il n. 1042, nato a [REDACTED], e residente a [REDACTED], in [REDACTED], codice fiscale [REDACTED];

PREMESSO che:

- l’ARPA necessita di effettuare il servizio di sorveglianza medica per i lavoratori dipendenti sottoposti ai rischi di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.e al D.lgs. 230/1995 e s.m.i.;
- l’Agenzia, non disponendo di tale figura professionale nell’ambito del proprio organico, deve avvalersi di una consulenza esterna per il servizio di cui sopra;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 92 del 3 dicembre 2009 l’ARPA ha avviato una ricerca di mercato per l’affidamento dell’incarico di Medico

ly

g

FS.

Competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e Medico Autorizzato ai sensi del D.Lgs. 230/1995 e s.m.i., mediante avviso pubblico;

- è pervenuta un'unica offerta, presentata dal dott. Pio De Angelis di Maniago (UD), che, come si evince verbale dd. 13 gennaio 2010, è risultata congrua ai requisiti richiesti dall'avviso pubblico;

- con deliberazione del Direttore Generale n. ___ del _____ 2010 è stato aggiudicato l'affidamento dell'incarico di Medico Competente ed Autorizzato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del D.Lgs. 230/1995 e s.m.i. per il personale dell'ARPA al dott. Pio De Angelis per la durata di anni 5 sino al 31 dicembre 2014;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto

1. Il dott. Pio De Angelis è incaricato di effettuare prestazioni professionali, con rapporto libero professionale, relative alla sorveglianza medica del personale dell'ARPA. Come medico autorizzato deve provvedere a quanto previsto dal D.Lgs. 230/1995, al capo VIII artt. dal 83-al 96, mentre come medico competente di cui al D.Lgs.81/2008 e successive modificazioni deve fornire le seguenti prestazioni:

- a) Collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e



F.S. 2

all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavoro e di esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collaborare all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;

- b) Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. attraverso protocolli sanitari definiti in funzione di rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) Istituire, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- d) Consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003, con salvaguardia del segreto professionale;
- e) Consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e fornirgli le informazioni riguardo la necessità di conservazione. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, da parte del datore di lavoro, per almeno 10 anni, salvo il



FS

diverso termine previsto da altre disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

- f) Fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti, a fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- g) Informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/08 e, a richiesta dello stesso, a rilasciargli copia della documentazione sanitaria;
- h) Comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/08, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- i) Visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa individuata in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una cadenza diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- j) Partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della



M. P.S.

valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

2. Il professionista è tenuto altresì ad effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa vigente che comprende:
 - a) Visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
 - b) Visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio;
 - c) Visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 - d) Visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
 - e) Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
3. Le visite mediche di cui sopra, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.
4. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui ai



FS



punti a), b), e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 25, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 81/08, secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53 del medesimo decreto.

5. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui sopra, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
 - a) idoneità
 - b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
 - c) inidoneità temporanea;
 - d) inidoneità permanente.
6. In caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea il medico competente deve precisare i limiti temporali di validità.
7. Dei giudizi espressi il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
8. Il medico competente s'impegna, inoltre, ad assolvere a tutte le attività di competenza oltre a quanto sopra elencato ed in particolare a quanto previsto dagli artt. 25 e 41 del D.Lgs. 81/08, ovvero a:
 - a) Collaborare con il responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione nell'individuazione dei miglioramenti tecnici e organizzativi per l'abbattimento dei rischi;
 - b) Collaborare nell'individuazione dei DPI;



- c) Collaborare nella redazione delle procedure operative per i dipendenti;
- d) Predisporre la relazione sanitaria annuale entro il 31 dicembre di ogni anno;
- e) Partecipare alla riunione periodica.

Art. 2

Compensi

1. Il costo degli accertamenti sanitari sarà il seguente:
 - Visita medica preventiva e/o periodica € 27,00.- a persona
 - Visita oculistica € 38,00.- a persona
 - Sopralluoghi e riunioni € 90,00.- all'ora
 - Esame spirometrico € 16,00.- a persona
 - Esame di laboratorio (esami di screening standard) € 39,00.- a persona
2. Nessun costo sarà imputato all'ARPA per la trasferta necessaria per lo svolgimento delle suddette prestazioni.
3. I compensi sopra indicati saranno liquidati entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura.
4. Ogni eventuale ulteriore costo per lo svolgimento dell'incarico oggetto della presente convenzione è a carico del professionista salvo diverso accordo con l'Agenzia.

Art. 3

Responsabilità

1. L'ARPA è esonerata da ogni responsabilità derivante da infortuni "in itinere" e non è tenuta ad alcun rimborso spese od altro compenso che non sia quello di cui all'art. 2 .

dy

F.S.

M

2. Il rapporto posto in essere con la presente convenzione è di natura libero professionale ed è regolato dall'art. 2222 e seguenti del codice civile.

Art. 4

Inadempimento

1. In caso di inadempimento del presente contratto da parte del dott. Pio De Angelis, l'ARPA si riserva la facoltà di risolverlo fermo restando il risarcimento di ogni eventuale conseguente danno.

Art. 5

Decorrenza e durata

1. Il presente contratto, della durata di anni 5, decorre dalla data di sottoscrizione, salvo disdetta che deve essere notificata all'altra parte a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 6

Foro Competente

1. Per ogni controversia derivante dalla presente convenzione il foro competente è quello di Udine.

Art. 7

Imposta di bollo

1. Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 a carico di entrambi contraenti in parti uguali.

Art. 8

Spese di registrazione

1. Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto



F.S.



Palmanova, li

Il Direttore Generale dell'ARPA

dott. Lionello Barbina

Il Medico Competente ed Autorizzato

dott. Pio De Angelis

Ag

l

F.S.
9